

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2570

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, PAZZAGLIA, TASSI, FRANCHI,
ALMIRANTE, MACERATINI, TRANTINO, MITOLO**

Presentata l'8 aprile 1988

Competenza della magistratura ordinaria per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recente *referendum* ha abrogato alcune norme sui poteri della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, e pertanto, esaurito il periodo dilatorio della efficacia abrogativa del *referendum*, con il 7 aprile 1988 la Commissione non è più in condizioni di svolgere attività istruttoria salvo l'applicazione di norme del regolamento della Camera.

Il Movimento sociale italiano - Destra Nazionale è sempre stato favorevole all'abrogazione delle guarentigie per i ministri, e quindi al deferimento davanti alla magistratura ordinaria del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, tanto che in data 17 e 30 luglio 1987 ha presentato, in materia, due proposte di legge costituzionale. Una (Atto Camera n. 1076) per l'abrogazione del

secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, e l'altra per la « Sottoposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri al giudizio della magistratura ordinaria per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni » (Atto Camera n. 1292):

Questa tesi, originariamente soltanto del MSI-DN, è oggi largamente condivisa soprattutto da parte dell'opinione pubblica.

L'accoglimento del *referendum* da parte della stragrande maggioranza degli elettori deve essere interpretato nel senso della volontà di vedere cessare la « giustizia politica » e non soltanto alcuni poteri della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Ma per abrogare le norme costituzionali sulle guarentigie occorre tempo per cui riteniamo indispensabile presentare

una proposta di legge al fine di anticipare la soluzione costituzionale attribuendo alla magistratura le competenze istruttorie nei processi contro i ministri.

In primo luogo prevediamo che i procedimenti di accusa attualmente pendenti davanti alla Commissione, e dei quali non è stata ancora completata l'istruzione, nonché quelli che dovessero pervenire alla Commissione stessa nelle more dell'approvazione della legge che abroga le guarentigie (che essendo di carattere costituzionale richiede la doppia lettura), e cioè sino alla data del 15 settembre 1988, debbano essere rimessi al procuratore della Repubblica, competente ai sensi delle norme del codice di procedura penale.

L'invio degli atti ad un procuratore della Repubblica ne determina la competenza esclusiva, anche se nel corso della istruzione dovesse apparire la competenza di altro procuratore. Abbiamo meditato su questa norma e l'abbiamo voluta esplicitamente includere, al fine di evitare conflitti di competenza paralizzanti ed una possibile spola fra magistratura e Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, con perdite di tempo,

manovre defatiganti od altro, che si ripercuoterebbero negativamente sull'opinione pubblica.

Questa è una proposta anticipatrice dell'attribuzione della competenza totale all'autorità giudiziaria, e che appunto prevede l'attribuzione ad essa della competenza all'istruzione nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale; il contenimento del tempo di efficacia esclude la possibilità che divenga una soluzione definitiva.

In secondo luogo, ed in relazione ai termini procedurali, prevediamo che la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, entro trenta giorni dal ricevimento di atti a carico del Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro, li debba trasmettere al procuratore della Repubblica. Questi, immediatamente, dà inizio all'istruzione ed entro il termine massimo di sessanta giorni deve concludere le proprie indagini inviandole, con tutti gli atti compiuti, alla Commissione.

La Commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti spediti dal procuratore della Repubblica, riferisce al Parlamento convocato in seduta comune secondo le vigenti norme.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti tuttora pendenti davanti alla Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e dei quali entro il 7 aprile 1988 non è stata completata l'istruzione, nonché ai procedimenti che venissero aperti successivamente al 7 aprile 1988 e sino al 15 settembre 1988.

ART. 2.

1. La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti relativi a reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, o dall'entrata in vigore della presente legge se si tratta di procedimenti già in corso, li trasmette al procuratore della Repubblica competente ai sensi del codice di procedura penale, per il compimento dell'istruzione.

2. Il procuratore della Repubblica procede all'istruttoria anche nel caso in cui dovesse risultare dall'istruzione stessa la competenza di un procuratore d'altra sede.

ART. 3.

1. Il Procuratore della Repubblica esaurisce l'istruzione entro il termine di sessanta giorni dal momento del ricevimento degli atti, e trasmette immediatamente tutti gli atti compiuti alla Commissione di cui all'articolo 1.

2. La Commissione, nei trenta giorni successivi, riferisce al Parlamento riunito in seduta comune, secondo le norme vigenti.